



**LE PRINCIPALI MISURE E RISORSE PER IL SOCIALE
E IL SOCIO-SANITARIO CONTENUTE
NELLA LEGGE DI BILANCIO 2024**

**LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213 – BILANCIO di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026**

Roma, 18 gennaio 2024

A cura del Dipartimento Welfare

Art. 1

DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'

➤ **Misure per il sostegno agli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te» (commi 2-6)**

La dotazione del Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità (art. 1 c. 450 legge bilancio 2023), collegato alla **Carta «Dedicata a te»**, è incrementata di 600 mln per il 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il MLPS e il MEF, sono ripartite le risorse, individuati i termini e le modalità di erogazione.

In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, il **Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti** (art. 58 dl 83/2012, convertito con modif. da legge 134/2012) è incrementato di 50 mln per il 2024.

➤ **Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico (comma 14)**

Il contributo straordinario ai titolari di bonus sociale elettrico (art. 3 dl 34/2023, convertito con modif. da legge 56/2023) è riconosciuto anche per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024.

DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

➤ **Aliquota IVA sui prodotti per la prima infanzia e l'igiene intima femminile (comma 45)**

Viene abrogata la riduzione dell'aliquota IVA al 5% disposta dall'art. 1 c. 72 della Legge di Bilancio 2023 sui prodotti della prima infanzia quali latte e alimenti per bambini (latte in polvere o liquido, preparazioni alimentari a base di farine), seggiolini auto e pannolini, nonché per tutti i tipi di assorbenti e tamponi per l'igiene intima femminile.

➤ **Incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (commi 177-178)**

Il Bonus Asilo nido (art. 1 c. 355 legge 232/2016) è incrementato di 2.100 euro per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni. La relativa autorizzazione di spesa è incrementata di 240 mln per il 2024, 254 mln per il 2025, 300 mln per il 2026, 302 mln per il 2027, 304 mln per il 2028 e 306 mln annui a decorrere dal 2029.

➤ **Misure in materia di congedi parentali (comma 179)**

Per i lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi (non più 1 mese) fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024.

DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA
--

➤ **Monitoraggio e rendicontazione dei LEPS Non autosufficienza e delle prestazioni per il Dopo di noi e l'handicap grave (commi 198-200)**

198. Si prevede che al fine di garantire i **LEPS sulla Non autosufficienza** di cui alla legge di bilancio 2022 - assistenza domiciliare sociale e socio-sanitaria integrata, servizi sociali di sollievo e supporto alle famiglie, Dopo di noi e Vita indipendente, di cui all'art. 1 comma 162 lettere a), b) e c), e comma 170 lett. f) della legge n. 234/2021 - le Regioni monitorano e rendicontano al MLPS gli interventi programmati e realizzati a valere sulle risorse ad esse trasferite. Le Regioni acquisiscono le relative informazioni dal SIOSS utilizzando come unità di rilevazione l'ATS. Inoltre, ogni anno le Regioni rilevano, per ciascun ATS, anche il numero e le caratteristiche delle persone assistite nel proprio territorio secondo le previsioni definite dalla relativa programmazione nazionale e regionale.

Con le medesime modalità vengono assicurati il monitoraggio e gli interventi di garanzia da parte regionale sull'erogazione delle prestazioni relative al **Dopo di noi** (legge 112/2016) e delle misure di sostegno in favore di persone con **handicap grave** (legge 162/1998).

199. L'erogazione delle risorse destinate alle suddette finalità è condizionata, per ciascuna annualità, all'esito del monitoraggio sulla rendicontazione effettuato dalle Regioni circa l'effettivo utilizzo delle stesse a livello di ATS (ai sensi dell'art. 89 del dl 34/2020, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso MLPS della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione).

Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali nei confronti degli enti locali inadempienti (previsto all'art. 8 c. 3 lettera o) della legge 328/2000, secondo le modalità indicate dalla legge regionale), nei casi in cui, in esito al monitoraggio, risultino risorse assegnate non spese da parte degli ATS, queste sono restituite e versate dalle Regioni all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva assegnazione al FNA e al Fondo Dopo di noi.

200. Al monitoraggio di cui ai commi precedenti si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

➤ **Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità (commi 210-215)**

210. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del MEF per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il "**Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**", con una dotazione di euro 552.177.454 per il 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dal 2025.

211. Le risorse non utilizzate del fondo istituito dall'art. 8 c. 1 d.l. 144/2022, convertito con modif. dalla legge 175/2022 (destinato a finanziare un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione del Codice del Terzo settore, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe, nonché degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità), possono essere destinate, a decorrere dal 2024, come risorse aggiuntive al finanziamento di iniziative collegate alle finalità del nuovo Fondo. Di queste, 1,5 mln per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 è destinato ad attività, anche di comunicazione, relative all'esercizio delle funzioni dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, nonché 4 mln sono destinati per il 2024 agli Special Olympics World Winter Games 2025.

212. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono conseguentemente **abrogati**:

- **Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità** (art. 34 cc. 1, 2 e 2-bis di 41/2021 convertito con modif. da legge 69/2021);
- **Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità** (art. 1 cc. 179-180 legge 234/2021);
- **Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare** (art. 1 c. 254 legge 205/2017);
- **Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia** (art. 1 c. 456 legge 145/2018).

213. Il Fondo è destinato a finanziare iniziative collegate a una o più delle seguenti finalità:

- a. potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli **alunni con disabilità** della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- b. promozione e realizzazione di **infrastrutture, anche digitali**, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;
- c. **inclusione lavorativa e sportiva**;
- d. **turismo accessibile**;
- e. iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello **spettro autistico**;
- f. interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del **caregiver familiare**;
- g. promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle **persone sorde e con ipoacusia**, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione;
- h. promozione di iniziative e di progetti per **l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno** a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale,

realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà.

214. L'utilizzo del Fondo è disposto con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti. Per le finalità di cui alla lettera a) è prevista l'intesa in Conferenza Unificata, mentre per le finalità di cui alle lettere b), c), d), e), f) g), h) è previsto il solo parere della Conferenza Unificata.

215. A decorrere dal 2025, gli enti territoriali beneficiari delle risorse del Fondo sono sottoposti a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio.

➤ **Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità (comma 216)**

Il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità (art. 1 c. 178 legge 234/2021, destinato a finanziare la legge delega sulla disabilità) è ridotto di 320.369.969 euro per il 2024 ed è incrementato di 85 mln annui a decorrere dal 2026.

ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER LE POLITICHE SOCIALI

➤ **Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga (comma 186)**

Presso il MEF è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il **Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga**, con una dotazione di 5 mln per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Nel Fondo confluiscono anche le risorse del precedente omonimo fondo istituito dall'art. 127 DPR 309/1990.

➤ **Misure contro la violenza di genere (commi 187-194)**

Il **Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza** è incrementato di 10 mln per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 mln annui a decorrere dal 2027. Le risorse sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Vengono disposti incrementi del **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità** (art. 19 c. 3 d.l. 223/2006, n. 223 convertito con modif. dalla legge 248/2006) per l'attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, per la realizzazione di centri antiviolenza, per iniziative di formazione continua e permanente.

Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie della misura loro dedicata è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali.

Viene infine istituito presso il MEF, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il "**Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza**", con una dotazione di 20 mln per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le

risorse sono ripartite tra le Regioni con le modalità di cui all'art. 5-bis c. 2 d.l. 93/2013, convertito con modif. dalla legge 119/2013.

➤ **Rimodulazione Fondo di solidarietà comunale e istituzione del Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi (commi 494-501)**

Le norme hanno la finalità di recepire le prescrizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, che aveva eccepito l'illegittimità della confluenza nel Fondo di solidarietà comunale delle ingenti quote vincolate al raggiungimento di specifici obiettivi di servizio e dell'applicazione, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stessi, della "sanzione" rappresentata dalla restituzione allo Stato delle somme assegnate.

In ragione della connessione degli obiettivi di servizio con i Livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i servizi sociali comunali, gli asili nido e il trasporto scolastico studenti con disabilità, l'eventuale inerzia dei Comuni beneficiari dovrebbe semmai essere oggetto di interventi mirati al concreto raggiungimento degli obiettivi attraverso l'utilizzo dei fondi, quali l'intervento del potere sostitutivo dello Stato, come prevede (in regime di piena definizione dei LEP) l'art. 120 della Costituzione.

Sulla base di queste premesse, il comma 495 riduce la dimensione del FSC a decorrere dal 2025 per un ammontare pari alle risorse aggiuntive vincolate di cui ai servizi sopra menzionati, modificando a tal fine le lettere d-quinquies) (servizi sociali), d-sexies) (asili nido) e d-octies) (trasporto studenti con disabilità) dell'art. 1, co 449 della legge 232/2016.

Tali risorse sono poi temporaneamente ricollocate nel nuovo **Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi** (comma 496), esplicitamente finalizzato alla rimozione degli squilibri economici e sociali e destinato a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona (articolo 119, comma quinto, della Costituzione). Viene altresì abolita la disciplina di recupero delle somme non utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi di servizio finora vigente nel quadro del FSC.

Successivamente al raggiungimento dell'ammontare a regime delle assegnazioni vincolate, esse ritornano tra le assegnazioni ordinarie del FSC, considerando raggiunto l'obbligo di assicurare il livello essenziale di prestazione in ciascuno dei servizi incentivati.

L'operazione avviene ad invarianza di risorse complessive, fatta salva la riduzione di circa 72 milioni di euro derivante dal decreto-legge n. 124/23, (art. 19), che impone al FSC un concorso alla copertura degli oneri per assunzioni negli enti territoriali del Mezzogiorno.

Nel periodo di funzionamento del Fondo speciale il regime sanzionatorio viene modificato (commi 498-501) con l'attivazione di un potere surrogatorio del Ministero dell'interno in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annuali, attraverso la nomina del sindaco come commissario. Il recupero delle somme a favore dello Stato non è abolito, ma si limita ai casi in cui il Comune certifichi l'assenza di utenti potenziali del servizio oggetto dell'inutilizzo delle assegnazioni.

➤ **Nuovo fondo per l'attuazione di misure in favore degli enti locali e la realizzazione di interventi in materia sociale, infrastrutturale, sport e cultura (commi 551-553)**

È istituito nello stato di previsione del MEF un apposito fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura. Con uno o più DPCM, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione delle risorse. Gli interventi di conto

capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

PRINCIPALI LINEE ATTIVE DI FINANZIAMENTO

Ai sensi del DECRETO MEF 29 dicembre 2023 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026
(Supplemento ordinario alla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023)

FONDO POVERTA':

Stanziamiento 2024: 594,6 mln

Stanziamiento 2025: 601,1 mln

Stanziamiento 2026: 617 mln

Fondo stabilizzato, destinato ai Comuni e ripartito direttamente tra gli ATS per interventi e prestazioni sociali.

Risorse per l'erogazione del beneficio economico ADI (ASSEGNO DI INCLUSIONE)

Stanziamiento 2024: 5,5 miliardi

Stanziamiento 2025: 5,7 miliardi

Stanziamiento 2026: 5,6 miliardi

Autorizzazione di spesa, stabilizzata a decorrere dall'anno 2033 e disposta dall'art. 13 cc. 8-13 del d.l. 48/2023 (cd. "d.l. Lavoro") ai fini dell'erogazione del beneficio economico AdI ai cittadini da parte di INPS (non destinata quindi ai Comuni). Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva, previsto dall'art.1 c. 321 della Legge di Bilancio 2023.

FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA POVERTA' E ALL'INCLUSIONE ATTIVA

Stanziamiento 2024: 0

Stanziamiento 2025: 0

Stanziamiento 2026: 360,3 mln

Fondo istituito dall'art. 1 c. 321 della Legge di Bilancio 2023, finalizzato alla riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva (in particolare, per finanziare le autorizzazioni di spesa destinate all'erogazione del beneficio economico AdI e del Supporto per la Formazione e il Lavoro), in cui sono confluite le economie derivanti dalla soppressione dal 2024 del Reddito di Cittadinanza e del relativo fondo. Non destinato ai Comuni.

FONDO PER LA SPERIMENTAZIONE DEL REDDITO ALIMENTARE

Stanziamiento 2024: 2 mln

Stanziamiento 2025: 2 mln

Stanziamiento 2026: 2 mln

Fondo istituito dall'art. 1 comma 434 della Legge di Bilancio 2023, stabilizzato dal 2024. Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 78 del 26 maggio 2023 sono state definite le modalità attuative della sperimentazione, di durata triennale,

che, in base all'accordo raggiunto in C.U. del 20 dicembre 2023, interessa i Comuni capoluogo delle Città metropolitane di Genova, Firenze, Napoli e Palermo. Il Decreto direttoriale prot. n. 41/468 del 27 dicembre 2023 ha approvato il relativo Avviso pubblico non competitivo, impegnando le risorse per il triennio 2023-2025 per la presentazione di progetti di reddito alimentare.

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI:

Stanziamiento 2024: 390,9 mln

Stanziamiento 2025: 390,9 mln

Stanziamiento 2026: 390,9 mln

Fondo stabilizzato, destinato ai Comuni per interventi e prestazioni sociali.

FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE

Stanziamiento 2024: 913,6 mln

Stanziamiento 2025: 914,1 mln

Stanziamiento 2026: 961 mln

Fondo stabilizzato, destinato ai Comuni per interventi e prestazioni sociali.

FONDO UNICO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Stanziamiento 2024: 552,1 mln

Stanziamiento 2025: 231,8 mln

Stanziamiento 2026: 231,8 mln

Nuovo fondo istituito dall'art. 1 c. 210 della Legge di bilancio 2024, stabilizzato, in cui confluiscono le risorse del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare e del Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, che sono conseguentemente abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2024. Destinatari e modalità di erogazione da definire con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità.

FONDO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' (già Fondo per la disabilità e la non autosufficienza)

Stanziamiento 2024: 29,6 mln

Stanziamiento 2025: 350 mln

Stanziamiento 2026: 435 mln

Fondo stabilizzato, sinora non destinato ai Comuni ma destinato a finanziare gli interventi previsti dalla Legge delega di riforma sulla disabilità (legge n. 227 del 22 dicembre 2021). Ai sensi dell'art. 1 c. 216 della Legge di bilancio 2024, il Fondo è ridotto di 320.369.969 euro per il 2024 ed è incrementato di 85 mln annui a decorrere dal 2026.

FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE ("DOPO DI NOI")

Stanziamiento 2024: 72,2 mln

Stanziamiento 2025: 72,2 mln

Stanziamiento 2026: 73,3 mln

Fondo stabilizzato, destinato ai Comuni per interventi e prestazioni sociali.

FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Stanziamiento 2024: 98,8 mln

Stanziamiento 2025: 98,8 mln

Stanziamiento 2026: 98,8 mln

Fondo stabilizzato, destinato parzialmente ai Comuni per interventi e prestazioni sociali.

FONDO INFANZIA E ADOLESCENZA (per i 15 Comuni riservatari ex L.285/1997)

Stanziamiento 2024: 27,3 mln

Stanziamiento 2025: 27,3 mln

Stanziamiento 2026: 27,3 mln

Fondo non stabilizzato, destinato alle 15 Città riservatarie per interventi e prestazioni sociali.

FONDO ASSEGNO UNIVERSALE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA

Stanziamiento 2024: 19,9 miliardi

Stanziamiento 2025: 20,2 miliardi

Stanziamiento 2026: 20,5 miliardi

Fondo stabilizzato, non destinato ai Comuni (erogazione dell'Assegno ai cittadini).